



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il  
02/04/2015 al nr. 99

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014).**

Nr. Progr. **5**

Data **19/03/2015**

Seduta NR. **1**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **19/03/2015** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi **19/03/2015** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	S	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **1**

**Assenti Giustificati i signori:**

**GIANOTTI GIORDANO**

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. BARTOLUCCI ROMANO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: **FRANCA FRANCESCA, GORGOLINI MASSIMILIANO, NANNI STEFANIA CINZIA**.

**OGGETTO:**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014).**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
SU INIZIATIVA DEL SINDACO**

**Richiamati** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 07.08.1990;

**Premesso che:**

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*” e precisamente:
  - a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Dato atto** che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono riportate e trascritte:

1. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

Macerata Feltria, 13 marzo 2015

IL RESP. DEL SERV.ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Esmeralda Forlani)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta;

Preso atto che hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli,

#### **DELIBERA**

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti unanimi e favorevoli,

#### **DELIBERA**

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I –Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di MACERATA FELTRIA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Pitinum Thermae S.p.A. con una quota del 13,07% (n. 928 azioni);
2. Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione con una quota dello 0,10% (n. 2 azioni);
3. Società Marche Multiservizi S.p.A. con una quota del 0,00196% (n. 10 azioni).

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. PITINUM THERMAE S.p.A.

La Società PITINUM THERMAE S.p.A. è di proprietà del Comune di MACERATA FELTRIA per il 13,07 % (n. 928 azioni – Valore della partecipazione € 277.843,20). Il Capitale sociale al 31.12.2013 è pari ad € 2.125.141,00.

La Società è stata costituita il 10 aprile 1990 con contratto Rep. n. 34.006, a rogito del notaio Dott. Gabriele D'Ovidio.

La Pitinum Thermae S.p.A. è una società a prevalente capitale privato (n. 6145 azioni - 86,58% del capitale sociale). I soci pubblici sono il Comune di Macerata Feltria (n. 928 azioni - 13,07% del capitale sociale) e l'Unione Montana del Montefeltro (n. 25 azioni - 0,35% del capitale sociale).

La Società ha per oggetto *“l'attività di sfruttamento di sorgenti di acque solfuree e termali mediante l'acquisizione, costruzione e gestione di stabilimenti termali nonché la realizzazione, acquisizione, gestione di tutte quelle infrastrutture ed impianti di tipo terapeutico, turistico, sportivo, ricreativo ed in genere la realizzazione di tutte le iniziative destinate alla valorizzazione ed allo sviluppo economico dell'intero comprensorio del Montefeltro (omissis) Gli scopi sociali saranno conseguiti nell'ottica del riequilibrio del sistema socio-economico delle zone interne montane, dello sviluppo turistico e della salvaguardia delle risorse termali della provincia di Pesaro e Urbino”*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) veniva riconosciuto il perseguimento, in capo alla società Pitinum Thermae S.p.A., delle finalità istituzionali di questo Ente per il mantenimento della quota di partecipazione.

Con atto n. 36 del 27.09.2013, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, lettera a (*bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi – Anni 2010-2011-2012*) e lettera b (*nell'anno 2003 la società ha subito una riduzione di capitale conseguente a perdite di bilancio*), del Decreto Legge n. 78/2010, il Consiglio Comunale ha deliberato la vendita di n. 928 azioni detenute in Pitinum Thermae S.p.A. e, contestualmente, ha incaricato la Giunta Comunale di approvare i criteri e le modalità di svolgimento della gara ad evidenza pubblica nonché il valore da porre a base d'asta.

Con deliberazione n. 17 del 19.03.2014, la Giunta Comunale ha approvato la stima asseverata, definiti i criteri e le modalità della procedura ad evidenza pubblica.

Con determinazione n. 80 del 25.03.2014, il Responsabile del Settore III “Economico-Finanziario” ha approvato il bando di gara per l'esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara indicato, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto al prezzo a base di gara indicato, con le modalità di cui all'articolo 3 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 e degli articoli 73 lettera c), 76 e 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e secondo determinate condizioni.

Con verbale del 07.05.2014 – approvato con determinazione n. 116 del 07.05.2014 - , il Presidente della Commissione di gara, nominata con determinazione n. 115 del 07.05.2014, constatata la mancanza di offerte pervenute entro i termini di cui al bando di gara, ha dichiarato deserta l'Asta pubblica.

L'Amministrazione comunale, considerato che nel primo esperimento di asta pubblica, non sono pervenute offerte né alcuna manifestazione d'interesse e neppure istanze per la visione dei documenti societari messi a disposizione dei concorrenti, non ha provveduto ad indire un secondo esperimento di gara.

**E' intenzione dell'Amministrazione comunale procedere comunque ad un secondo esperimento di asta pubblica avviando la procedura di dismissione entro il 31.12.2015**

**(considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).**

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 10 (valore medio)

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 15.031,00 euro	- 29.933,00 euro	- 1.194,00 euro

<b>Fatturato</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
555.303,00 euro	529.719,00 euro	573.585,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Pitinum Thermae S.p.A.:

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	3.636.584,00	3.986.733,00	4.282.874,00
C) Attivo circolante	613.071,00	542.805,00	556.440,00
D) Ratei e risconti	38.835,00	29.124,00	29.364,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>4.288.490,00</b>	<b>4.558.662,00</b>	<b>4.868.678,00</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	1.627.136,00	1.601.036,00	1.602.178,00
B) Fondi per rischi ed oneri	235.945,00	233.527,00	197.409,00
C) Trattamento di fine rapporto	65.083,00	73.092,00	80.280,00
D) Debiti	2.346.372,00	2.636.479,00	2.949.615,00
E) Ratei e Risconti	13.954,00	14.528,00	39.196,00
<b>Totale passivo</b>	<b>4.288,490,00</b>	<b>4.558.662,00</b>	<b>4.868.678,00</b>

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	632.282,00	584.985,00	612.993,00
B) Costi di produzione	- 587.491,00	- 536.437,00	- 588.321,00
<b>Differenza</b>	<b>44.791,00</b>	<b>48.548,00</b>	<b>24.672,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 89.425,00	- 90.731,00	- 95.457,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	38.801,00	21.506,00	80.310,00
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 20.677,00</b>	<b>9.525,00</b>
Imposte	- 9.198,00	- 9.256,00	- 10.719,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>- 15.031,00</b>	<b>-29.933,00</b>	<b>- 1.194,00</b>

## **2. SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.p.A. in liquidazione**

La Società Intercomunale Servizi S.p.A. in liquidazione è di proprietà del comune di MACERATA FELTRIA per lo 0,10% (n. 2 azioni – Valore della partecipazione € 103,00).

La Società venne istituita il 21.03.1994.

Con deliberazione n. 46 del 26.11.2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) il Consiglio Comunale ha disposto la dismissione delle azioni.

**In data 27.06.2011, con verbale dell'assemblea dei soci, la società è stata posta in "liquidazione".**

### **3. MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.**

La Società Marche Multiservizi S.p.A. è di proprietà del Comune per lo 0,00196% (n. 264 azioni – Valore della partecipazione € 264,00).

Il Capitale sociale al 31.12.2013 è pari ad € 13.484.242,00.

Marche Multiservizi S.p.A., nata dalla fusione, per incorporazione di MEGAS S.p.A. in ASPES Multiservizi S.p.A., è società *multipartecipata* alla quale partecipano 59 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (Il Capitale sociale è detenuto per il 59,30 da Enti pubblici e per il restante 40,70% da investitori privati).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2002 il Comune di Macerata Feltria è entrato a far parte della compagine sociale di MEGAS S.p.A.

Con deliberazione n. 21 del 27.06.2003, il Consiglio Comunale ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società MEGAS S.p.A.

La società Marche Multiservizi S.p.A. ha per oggetto *“l'esercizio di attività e servizi pubblici e di pubblica utilità, quali gestione e distribuzione gas, elettricità, servizio idrico integrato, igiene urbana ecc. ed in particolare, per questo Comune, il servizio idrico integrato e, tramite MMS Ecologica S.r.l. (Società partecipata al 100% da Marche Multiservizi S.p.A.), quello di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti”*.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) veniva riconosciuto il perseguimento, in capo alla società Marche Multiservizi S.p.A., delle finalità istituzionali di questo Ente per il mantenimento della quota di partecipazione.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società Marche Multiservizi S.p.A.**

**COMUNE DI MACERATA FELTRIA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to Sig. Luciano Arcangeli*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **02/04/2015** al **17/04/2015**.

Macerata Feltria, li 02/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 02/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Romano Bartolucci*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 27/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Romano Bartolucci*

---

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 02/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Romano Bartolucci*

---



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 5 Data Delibera 19/03/2015

---

#### OGGETTO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014).**

---

#### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/>
	<p>Data 19/03/2015</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE III <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/>
	<p>Data 19/03/2015</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>